



COMUNE DI STALETTI

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE “ TIPO B ”

ART. 1 DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Staletti , secondo i principi stabiliti dal D.Lgs del 31-03-1998 n. 114 e LL.RR. 17 e 18 del 11-06-1999. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Ai fini del presente regolamento:

- a) per "aree pubbliche" si intendono strade, vicoli, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- c) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- d) per "mercato locale" si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- e) per "fiera locale" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- f) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto).

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche nel comune di Staletti può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo delimitato a uno più giorni della settimana indicati dall'interessato (mercato settimanale – tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

ART. 3 DESTINAZIONE DELLE AREE

Le aree destinate alla tipologia B sono:

1. Via Marconi
2. Via Colombo
3. Via Calabria adiacente Sala Polifunzionale
4. Altre aree da individuare per esigenze di particolare interesse religioso, storico, culturale e turistico

ART. 4 MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Per mercato locale si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

2. Nel territorio del Comune l'esercizio del commercio su aree pubbliche, destinate dall'Amministrazione allo svolgimento del mercato settimanale locale, è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.

ART. 5

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DESTINATE AL MERCATO

1. Le categorie merceologiche riferite all'esercizio del mercato settimanale previsto ogni lunedì della settimana con posteggio fisso e contiguo sono così disposte:

- **Via Calabria:** ogni lunedì della settimana

- settore alimentare: I traversa (ufficio Steiman) Salumi, formaggi,
- accessori e articoli casalinghi: tratto dalla Sala Polivalente alla fine di Via Calabria

- **Via Colombo:** ogni lunedì della settimana

- settore alimentare: Frutta, verdura, ortaggi vari

Via Marconi: ogni lunedì della settimana

- settore abbigliamento

Via Rosario Aversa: ogni lunedì della settimana

- settore abbigliamento

ART. 6

AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), ai quali è stata già rilasciata.

ART. 7

PERIODICITA' ED ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Il mercato locale si effettua con periodicità settimanale mediante l'occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi", contigui e adiacenti tra di loro, nel giorno di Lunedì.

2. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso mediante ordinanza.

3. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per cinque ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 07,30 alle ore 13:00.

4. E' data facoltà all'Operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività trenta minuti prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero dell'area pubblica occupata entro e non oltre trenta minuti dall'orario di fine mercato stabilito dal comma 3 del presente articolo.

ART. 8

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.

2. La misura massima dei posteggi è così stabilita:

- Produttori Diretti m. 3,00 X m. 2,00

- Alimentari m. 6,00 X m. 3,00
- Non Alimentari m. 10,00 X m. 4,00

3. Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell'autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 5 del presente Regolamento.

4. Le aree dei posteggi saranno delimitate mediante segnaletica orizzontale di colore bianco e numerazione progressiva.

ART. 09

MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO, ASSENZE

1. Il posteggio temporaneamente non occupato da un operatore di mercato, entro le ore nove, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno. L'operatore che arriva del posteggio, che arriva dopo le ore nove, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.

ART. 10

REGISTRO DI MERCATO

1. Sarà istituito un Registro del mercato, depositato presso il Comando di Polizia Municipale, nel quale verranno elencati gli operatori di mercato.

2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio e la tariffa dovuta.

ART. 11

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, schiamazzi e urla da banditore.

2. Ai titolari, venditori di dischi, compact-disk, etc., è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

ART. 12

TENDE, TETTOIE, CARTELLI

1. E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio

ART. 13

DIVIETI

1. E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno:

- Modificare l'area pubblica concessa;
- Occupare superficie maggiore di quella assegnata, previa autorizzazione;
- Invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni in possesso di autorizzazione comunale al passo carrabile
- Svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
- Turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
- Tenere materiali infiammabili;
- Accendere e provocare fuochi.

ART. 14 VIGILANZA

1. Agli Operatori Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

2. Al suddetto Comando spetta:

- a) la collocazione degli operatori di mercati all'interno degli spazi loro delimitati;
- b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- c) l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio a ciascun operatore;
- d) la vigilanza igienico-sanitaria;
- e) il controllo del regolare conferimento in appositi contenitori di rifiuti da smaltire;
- f) il regolare pagamento della tariffa stabilita.

ART. 15 GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.

2. L'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati dagli Operatori di Polizia Municipale che svolgono il servizio di Ordine Pubblico, Polizia Amministrativa ed Annona.

ART. 16 SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- Rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
- Evitare crolli e smottamenti;
- Assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
- Assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima.

ART. 17 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Il sindaco, con propria ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni relative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

ART. 18
FIERE- MERCATO E SAGRE

1. Per Fiera-Mercato o Sagra si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su AA.PP. in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
3. L'ampiezza delle aree da destinare a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Sindaco, inoltre, può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
4. L'istanza di autorizzazione per partecipare alle suddette fiere corredata da autocertificazione deve essere presentata all'Ente entro 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
5. La concessione del posteggio nelle aree a ciò destinate, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e per i posteggi in essa indicati. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia B e C. Alla fiera possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.
6. La graduatoria è affissa all'Albo Comunale. Il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio nella giornata e nell'ora fissata dall'autorizzazione, sarà considerato assente per cui si procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

ART. 19
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267/00 (T.U.EE.LL.) e ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, tra cui l'art. 20 della L.R. n. 18/99, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni possono essere conciliate entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale con il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al primo comma del presente articolo.
3. L'autore della trasgressione ha la facoltà, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di presentare al Sindaco o all'Autorità competente, scritti difensivi.
4. Qualora nei termini previsti non sia stato presentato alcuno scritto difensivo e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e per le spese di procedimento.

ART. 20
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni e normative vigenti in materia ed eventuali successive modifiche.
2. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 21
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 22
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Salvatore Grillone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano Pittelli

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 19/12/2018

La Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Raffaella Grillone

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

La Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Raffaella Grillone

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, ... 19/12/2018



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr.ssa Raffaella Grillone

